

Circolare mensile 30.06.2020

IN EVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">• Notizie in sintesi
APPROFONDIMENTI	<ul style="list-style-type: none">• Credito d'imposta su locazioni per riduzione del fatturato
NON SOLO IMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Contribuzione Inps per ferie non godute• Emergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo
AGEVOLAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Congedi parentali, permessi L. 104, bonus baby-sitting per emergenza Covid-19• Bonus vacanze
SCADENZIARIO	<ul style="list-style-type: none">• Principali adempimenti mese di luglio 2020

**LIMITE
PER PAGAMENTI
IN CONTANTI**

- Dal 1.07.2020 scende da € 2.999 alla **soglia di € 1.999 il limite per i pagamenti in contanti**. La stretta era già contenuta nella L. 27.12.2020, n. 160 (legge di Bilancio 2020) e questo tetto subirà un ulteriore abbassamento il 1.01.2022, quando il limite massimo di uso dei contanti per acquisti di beni e servizi scenderà a € 999,99.
- Dal 1.7.2020 si applica, inoltre, il credito d'imposta del 30% sulle commissioni addebitate agli esercenti per i pagamenti elettronici tracciabili effettuati da consumatori finali.

**PROROGA
VERSAMENTI
IMPOSTE
DICHIARAZIONE
DEI REDDITI**

- I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.

ISA PER IL 2019

- La circolare n. 16/E/2020 ha fornito chiarimenti sulle novità relative agli indicatori di affidabilità fiscale da utilizzare nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2019.
- In particolare, si precisa che i giudizi sintetici di affidabilità per il periodo d'imposta 2019 saranno valutati con quelli del 2018, sia ai fini dei benefici premiali sia delle analisi del rischio di evasione. Pertanto, è possibile accedere ai benefici sia sulla base del punteggio sintetico di affidabilità conseguito nel 2019 sia attraverso la media aritmetica semplice dei punteggi Isa 2019 e 2018.

**NUOVE REGOLE
PER I PRESTITI
GARANTITI DI
€ 30.000**

- La legge di conversione del Decreto Liquidità (L. 40/2020) ha apportato modifiche ai prestiti garantiti dal Fondo per le Pmi. Infatti, l'importo massimo è ora pari a € 30.000, rimborsabile in 10 anni, e per calcolare l'importo garantibile è necessario fare riferimento al 25% del fatturato oppure al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (sempre riferiti all'anno precedente). Inoltre, è stata prevista la possibilità di adeguare il finanziamento garantito alle nuove condizioni da parte di coloro i quali hanno già richiesto il finanziamento con le precedenti regole.

**NUOVA
PROCEDURA
PER LIQUIDAZIONE
DEI RIMBORSI
FISCALI**

- L'Agenzia delle Entrate ha previsto una nuova procedura di liquidazione dei crediti fiscali. In particolare, la strada prioritaria diventa l'accredito diretto su conto corrente bancario o postale. In alternativa, se il cittadino non ha comunicato le coordinate bancarie al Fisco, la nuova procedura prevede l'emissione di un assegno vidimato delle Poste (stop ai vaglia della Banca d'Italia).
- Si segnala che il Decreto Rilancio prevede la possibilità di presentazione del modello 730/2020 senza sostituto d'imposta, che riguarda coloro che, a causa dell'emergenza sanitaria ed economica, rischiano di restare senza sostituto d'imposta. In questo caso è l'Agenzia delle Entrate che eroga direttamente le somme a credito.

**RESPONSABILITÀ
OMESSA
PRESENTAZIONE
DELLA
DICHIARAZIONE**

- La Corte di Cassazione ha affermato che non è sufficiente dare l'incarico a un professionista, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per evitare la responsabilità penale nel caso in cui non sia stata inviata la dichiarazione dallo stesso soggetto.
- È infatti necessario che si dimostri la corretta vigilanza del cliente e il comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento.

**BANCAROTTA
ANCHE PER IL
COMMERCIALISTA
PER IL FALSO
IN BILANCIO**

- Scatta la bancarotta anche per il commercialista quando il bilancio falso consente alle società di ottenere liquidità dalle banche prima di fallire. Si configurano sia l'ipotesi impropria da reato societario sia quella societaria per effetto di operazioni dolose. E ciò perché il dolo nel concorso nel delitto proprio dell'amministratore sta nella consapevolezza di fornire un apporto che depauperava il patrimonio della società.

**DETRAZIONE IVA
PER BENI
ACQUISTATI PER
ESSERE DONATI**

- Con una modifica apportata all'art. 66 D.L. 18/2020, la L. 40/2020, di conversione del D.L. 23/2020, ha specificato che spetta la detrazione dell'Iva anche sui beni acquistati da imprese e professioni nel corso 2020 per donarli a enti pubblici e alle associazioni riconosciute, al fine di sostenere le azioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

**PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO E
ATTO
NATIVO DIGITALE**

- La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sancito l'inammissibilità del ricorso scansionato depositato in via telematica nel fascicolo della Commissione tributaria, poiché è necessario che l'atto introduttivo sia un file nativo digitale e, quindi, in formato Pdf/A.

**TERMINI E
MODALITÀ
DI TRASMISSIONE
DATI VENDITE A
Distanza DI BENI**

- La trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre a partire da quello di entrata in vigore dell'art. 13, c. 1 D.L. 34/2020. In sede di applicazione iniziale della normativa, è stato previsto che la prima trasmissione dei dati, così come la trasmissione dei dati relativi alle operazioni disciplinate dall'art. 11-bis D.L. 138/2018, avvenisse entro il 31.10.2019. Tuttavia, nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici e operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, non è applicabile, fino alla data del 1.06.2020, la disposizione di cui all'art. 13, c. 3 D.L. 34/2020, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa in commento.

**AUTORIZZAZIONE
EUROPEA
AL TAGLIO IRAP**

- La Commissione Europea, con comunicazione 19.03.2020 C(2020)1863, ha consentito il taglio dell'Irap, ma nel limite di € 800.000 per azienda, comprensivo anche di tutti gli altri bonus e incentivi concessi alla medesima azienda, come il credito per le locazioni e quello per la sanificazione dei locali. Inoltre, è richiesto che l'aiuto non sia concesso alle imprese che si trovavano in difficoltà al 31.12.2019.

**TERMINI
PERENTORI PER
LE CONTESTAZIONI
DELLA GUARDIA
DI FINANZA**

- La Corte d'appello di Bolzano ha stabilito che ove la Guardia di Finanza proceda, a seguito del medesimo accertamento, sia con contestazioni di carattere tributario sia con successive contestazioni in ordine alle condizioni di lavoro, il verbale in materia di lavoro, pena la sua invalidità, non potrà tardare oltre 90 giorni dal processo verbale di constatazione relativo ai rilievi fiscali.

**EFFICIENZA
ENERGETICA E
RISTRUTTURAZIONE
DEGLI EDIFICI**

- Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto di recepimento della Direttiva (Ue) 2018/844 sulla prestazione energetica nell'edilizia e della Direttiva (Ue) 2012/27 sull'efficienza energetica. Le disposizioni mirano a: accelerare la ristrutturazione efficiente degli edifici esistenti; integrare le strategie di ristrutturazione a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050; promuovere l'uso delle tecnologie informatiche e intelligenti per garantire agli edifici di operare e consumare in modo efficiente; a dare impulso alla mobilità elettrica con l'integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici.

**SEMPLIFICAZIONI
IVA SERVIZI
ELETTRONICI
TRANSNAZIONALI**

- È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9.06.2020 n. 145 il D. Lgs. 1.06.2020, n. 45, in vigore dal 10.06.2020, di recepimento della Direttiva Ue n. 2017/2455 sulle semplificazioni Iva per i servizi elettronici, di telecomunicazione e di tele radiodiffusione transnazionali. La principale novità riguarda l'introduzione della soglia di € 10.000,00, al di sotto della quale, in deroga alle regole speciali di territorialità, l'Iva è dovuta nel Paese di stabilimento del fornitore anziché nel Paese del consumatore, a condizione che il fornitore nazionale non abbia optato per la tassazione a destinazione nella relativa dichiarazione annuale Iva.

**DOPPIA
IMPOSIZIONE IVA
PER VENDITE
TRANSFRONTALIERE**

- La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, nel caso di vendite transfrontaliere via Internet, l'eventuale riscossione dell'Iva da parte di uno Stato membro non comporta l'impossibilità per un altro Paese membro di pretendere l'imposta sulla stessa operazione, inquadrandola diversamente.

**MEDIAZIONE
A DISTANZA**

- Alcuni tribunali hanno predisposto modelli di ordinanza ex art. 5, c. 2 D. Lgs. 28.2020, per avviare le parti alla mediazione senza udienza.
- È obbligatoria la partecipazione al primo incontro di persona e con l'assistenza di un avvocato; la delega al rappresentante è possibile solo per le persone giuridiche e i contitolari di un diritto.
- Il mancato esperimento della mediazione comporta l'improcedibilità della domanda.

**ADEGUAMENTO
DELLO STUDIO
PROFESSIONALE
ALL'EMERGENZA
COVID-19**

- L'Associazione degli studi legali associati ha elaborato un quaderno di approfondimento in cui ricorda gli obblighi che incombono sugli studi professionali per effetto dell'emergenza Covid-19, sollecitando la nomina di un comitato Covid o di un Covid manager. In particolare, gli studi professionali devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi all'emergenza Covid-19, adottando un protocollo di sicurezza adeguato alla struttura per il contenimento del contagio e di prevenzione per il personale. Anche l'informativa Gdpr per il personale e i visitatori deve essere integrata al trattamento dei dati personali.

**NOTIFICA VIA PEC
DELLA MULTA
STRADALE**

- Il Ministero dell'Interno ha stabilito che la notifica via Pec delle multe stradali potrà essere legittimamente effettuata solamente se il destinatario è un professionista.

**PROROGA
DEI CERTIFICATI
DI CIRCOLAZIONE**

- L'Agenzia delle Dogane ha prorogato nuovamente di 30 giorni, rispetto alla data del 21.06.2020, il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1, EUR MED e ATR previdimati, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In questo modo, le imprese potranno valutare ulteriormente i vantaggi derivanti dall'acquisizione della qualifica di esportatore autorizzato.

Credito d'imposta su locazioni per riduzione del fatturato

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 19.05.2020, spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il nuovo credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'art. 65 D.L. 18/2020 per botteghe e negozi, in relazione alle medesime spese sostenute. Pertanto, per il canone di marzo non è possibile fruire di entrambi i crediti d'imposta. Tuttavia, la fruizione del credito d'imposta di cui all'art. 65 D.L. 18/2020 in relazione al canone del mese di marzo, non impedisce di beneficiare del nuovo credito d'imposta per i canoni dei mesi di aprile e maggio, in quanto riferito a diverse spese sostenute.

Tavola riepilogativa

Confronto tra "bonus negozi" - "bonus canoni locazione"

	Bonus art. 65 D.L. 18/2020 ("negozi e botteghe")	Bonus art. 28 D.L. 34/2020 ("canoni di locazione")
Soggetti beneficiari	Esercenti attività d'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> Esercenti attività d'impresa. Lavoratori autonomi. Enti non commerciali. ETS. Enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spese agevolabili	Canone di locazione marzo 2020 relativo a immobili C/1.	Canoni di locazione marzo, aprile, maggio, 2020 relativi ad immobili ad uso non abitativo ¹ .
Misura del credito d'imposta	60% del canone di locazione pagato.	60% dei canoni di locazione, leasing, concessione pagati ² .
Condizioni per la fruizione	Attività non rientranti tra quelle "essenziali".	<ul style="list-style-type: none"> Ricavi o compensi 2019 non superiori a € 5.000.000. Riduzione del fatturato o corrispettivi 2020 pari o almeno al 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Utilizzo	In compensazione tramite mod. F24 utilizzando il codice tributo "6914".	<ul style="list-style-type: none"> Nel mod. Redditi 2021. In compensazione tramite mod. F24 utilizzando il codice tributo "6920".
Cumulabilità	No.	No.
Credibilità a terzi	Sì.	Sì.

Note

¹ Aprile, maggio, giugno per attività turistiche ricettive stagionali.

² 30% per contratti a prestazioni complesse/affitto d'azienda.

Contribuzione Inps per ferie non godute

Ai lavoratori dipendenti è riconosciuto il diritto irrinunciabile a un periodo annuale minimo di ferie retribuite (pari almeno a 4 settimane), per reintegrare le energie psicofisiche spese nella prestazione lavorativa. È nullo ogni diverso accordo, tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, che non sia giustificato da eccezionali esigenze aziendali. Le ferie non godute devono essere differite; solo in casi eccezionali previsti dalla legge possono essere retribuite mediante un'indennità sostitutiva (ad esempio, nella risoluzione del rapporto di lavoro). Gli importi soggetti a contribuzione sono individuati in base al principio di competenza; possono, però, sorgere difficoltà nell'individuazione del momento impositivo per assolvere l'obbligo contributivo relativo al compenso per ferie non godute. Se esiste una previsione normativa o contrattuale (collettiva o aziendale), la scadenza dell'obbligazione contributiva deve rispettare i tempi definiti. Per favorire il lavoratore è prevista la possibilità di rinviare il godimento con regolamenti aziendali, entro il termine di 18 mesi. In questo caso, il momento impositivo si individua nel mese in cui cade il termine differito di fruizione. In assenza di norme contrattuali, aziendali o patti individuali, l'obbligazione contributiva scade il 18° mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie.

**MOMENTO
IMPOSITIVO**

- In presenza di:
 - **previsione legale o contrattuale** (collettiva o aziendale) disciplinante la fruizione delle ferie;
 - _____ oppure _____
 - **pattuizioni individuali.**

La scadenza dell'obbligazione contributiva coincide con il **termine indicato nella norma di riferimento.**

L'obbligo contributivo per ferie non godute è fissato **entro il 18° mese dal termine dell'anno solare di maturazione** (1.01/31.12).

In assenza di precisa previsione contrattuale relativa alla fruizione delle ferie o di pattuizioni individuali.



Fino al 30.06.2020 sono differibili i contributi sulle ferie maturate e non godute al 31.12.2018.

**MODALITÀ
DI
VERSAMENTO**

L'obbligo contributivo impone al datore di lavoro di versare i contributi previdenziali secondo il principio di competenza, a prescindere dal fatto che l'azienda abbia o meno corrisposto il compenso sostitutivo per ferie non godute anticipando la quota a carico del lavoratore.

L'azienda dovrà trattenere i contributi sulla retribuzione che corrisponderà al lavoratore quando usufruirà delle ferie.

L'azienda dovrà recuperare la contribuzione già versata alla scadenza del 18° mese anticipata per conto del lavoratore.

**MODALITÀ
DI
RECUPERO**

Ferie arretrate fruites successivamente al mese di versamento dei contributi.

Recupero contributivo tramite UniEmens.

**R.O.L. ED
EX FESTIVITÀ**

- Nell'eventualità che il lavoratore non possa godere dei ROL/ex festività in uno specifico arco temporale, generalmente coincidente con la fine dell'anno di riferimento, è prevista la possibilità di erogare una indennità sostitutiva.
- Quest'ultima è calcolata prendendo come parametro la retribuzione corrisposta al momento di scadenza del termine stabilito per la fruizione.

- Nel caso di mancato godimento dei permessi, nonché del mancato pagamento della relativa indennità sostitutiva alle scadenze stabilite dai CCNL, l'obbligazione contributiva è individuata in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi.
- Pertanto, il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato, secondo le regole generali, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento dei permessi previsto contrattualmente o per accordo.

Emergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo (segue)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto ad alcune domande sulle problematiche connesse all'emergenza Coronavirus in vari ambiti: sanità, lavoro, scuola, ricerca, enti locali. Le *Faq*, disponibili sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale. Il Garante ha chiarito, in particolare, il ruolo che anche nell'attuale emergenza sanitaria deve essere svolto dal medico competente nel contesto lavorativo pubblico e privato e ha inoltre specificato che il datore di lavoro non deve comunicare i nominativi dei contagiati al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA ALL'INGRESSO DELLA PROPRIA SEDE

- Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 6 al D.P.C.M. 26.04.2020) prevede la rilevazione della temperatura corporea del personale dipendente per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali. Tali misure riguardano anche utenti, visitatori e clienti, nonché fornitori, ove per questi ultimi non sia stata predisposta una modalità di accesso separata.
- In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all'identità dell'interessato, costituisce un trattamento di dati personali, **non è ammessa la registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata**, bensì, nel rispetto del principio di "minimizzazione", è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia stabilita dalla legge e comunque quando sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro.
- Diversamente, nel caso in cui la temperatura corporea sia rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali non è, di regola, necessario registrare il dato relativo al motivo del diniego di accesso.

AUTO- DICHIARAZIONE SU EVENTUALE ESPOSIZIONE AL CONTAGIO

- In base alla disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Al riguardo la direttiva n. 1/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione ha specificato che, in base a tale obbligo, il dipendente pubblico e chi opera a vario titolo presso la Pubblica Amministrazione deve segnalare all'amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un'area a rischio. In tale quadro **il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni anche mediante canali dedicati**.
- Tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio che i datori di lavoro devono adottare in base al quadro normativo vigente, vi è la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS. A tal fine, anche alla luce delle successive disposizioni emanate nell'ambito del contenimento del contagio, **è possibile richiedere una dichiarazione che attesti tali circostanze anche a terzi** (es. visitatori e utenti).
- In ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19. Occorre, altresì, astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata.

TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI SUL LUOGO DI LAVORO CHE COINVOLGONO IL MEDICO COMPETENTE

- In capo al medico competente permane, anche nell'emergenza, il divieto di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.
- Nel contesto dell'emergenza gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria sui lavoratori da parte del medico competente, tra cui rientra anche la possibilità di sottoporre i lavoratori a visite straordinarie, tenuto conto della maggiore esposizione al rischio di contagio degli stessi, si configurano come vera e propria misura di prevenzione di carattere generale, e devono essere effettuati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.
- Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti".
- Ciò significa che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di settore in materia di sorveglianza sanitaria e da quelle di protezione dei dati personali, il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione. A tal fine, **non è invece necessario comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore**.
- In tale quadro il datore di lavoro può trattare, nel rispetto dei principi di protezione dei dati, i dati personali dei dipendenti solo se sia normativamente previsto o disposto dagli organi competenti ovvero su specifica segnalazione del medico competente, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria.

Emergenza Coronavirus e privacy nel contesto lavorativo

COMUNICAZIONE DELL'IDENTITÀ DEI CONTAGIATI AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

- I datori di lavoro, nell'ambito dell'adozione delle misure di protezione e dei propri doveri in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, **non possono comunicare il nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto** il virus a meno che il diritto nazionale lo consenta.
- In base al quadro normativo nazionale il datore di lavoro deve comunicare i nominativi del personale contagiato alle autorità sanitarie competenti e collaborare con esse per l'individuazione dei "contatti stretti" al fine di consentire la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
- **Tale obbligo di comunicazione non è, invece, previsto in favore del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**, né i compiti sopra descritti rientrano, in base alle norme di settore, tra le specifiche attribuzioni di quest'ultimo.
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, proprio nella fase dell'attuale emergenza epidemiologica, dovrà continuare a svolgere i propri compiti consultivi, di verifica e di coordinamento, offrendo la propria collaborazione al medico competente e al datore di lavoro (ad esempio, promuovendo l'individuazione delle misure di prevenzione più idonee a tutelare la salute dei lavoratori nello specifico contesto lavorativo; aggiornando il documento di valutazione dei rischi; verificando l'osservanza dei protocolli interni).
- Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quando nell'esercizio delle proprie funzioni venga a conoscenza di informazioni - che di regola tratta in forma aggregata ad es. quelle riportate nel documento di valutazione dei rischi - rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

IDENTITÀ DEL DIPENDENTE AFFETTO DA COVID-19 AGLI ALTRI LAVORATORI

- Il datore di lavoro **non può rendere nota l'identità del dipendente contagiato agli altri lavoratori**.
- In relazione al fine di tutelare la salute degli altri lavoratori, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.
- Il datore di lavoro è, invece, tenuto a fornire alle istituzioni competenti e alle autorità sanitarie le informazioni necessarie, affinché le stesse possano assolvere ai compiti e alle funzioni previste anche dalla normativa d'urgenza adottata in relazione alla predetta situazione emergenziale.
- La comunicazione di informazioni relative alla salute, sia all'esterno sia all'interno della struttura organizzativa di appartenenza del dipendente o collaboratore, può avvenire esclusivamente qualora ciò sia previsto da disposizioni normative o disposto dalle autorità competenti in base a poteri normativamente attribuiti (es. esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo).

TEST SIEROLOGICI PER I PROPRI DIPENDENTI

- Il datore di lavoro può richiedere l'effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti, ma solo se disposta dal medico competente e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche in merito all'affidabilità e all'appropriatezza di tali test.
- Solo il medico competente, infatti, in quanto professionista sanitario, tenuto conto del rischio generico derivante dal Covid-19 e delle specifiche condizioni di salute dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici e suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
- Resta fermo che le informazioni relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami), salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come condizioni di lavoro.
- Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che **vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti**.
- Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne di screening avviate dalle autorità sanitarie competenti a livello regionale relative ai test sierologici Covid-19, di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l'invito di adesione alla campagna tra i propri dipendenti.
- **I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private** (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), **senza poter conoscere l'esito dell'esame**.

**Congedi parentali, permessi L. 104,
bonus baby-sitting per emergenza Covid-19**

Il Decreto Rilancio ripropone le misure di sostegno alla genitorialità nel periodo emergenziale introdotte dal D.L. 18/2020, ampliando il periodo per la concessione del congedo parentale "straordinario" al 31.07.2020 per un periodo non superiore a 30 giorni. Le ulteriori 12 giornate per i permessi ex L. 104/1992 potranno essere fruite anche nei mesi di maggio e giugno 2020. Riconfermato anche il voucher baby-sitting con l'incremento dell'importo massimo complessivo da € 600 a € 1.200. Da ricordare, tra le misure di sostegno, anche il diritto per i genitori con figli minori di 14 anni, a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

**CONGEDO
PARENTALE
STRAORDINARIO
COVID-19**

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti privati e pubblici. • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell'Inps.
Durata	<ul style="list-style-type: none"> • Massimo 30 giorni. • Per periodi dal 5.03.2020 al 31.07.2020.
Modalità di fruizione	<ul style="list-style-type: none"> • Il periodo può essere continuativo o frazionato. • I congedi sono fruibili alternativamente da uno solo dei genitori. • Si applicano anche per figli adottivi, in affido e in caso di collocamento temporaneo di minori.

Tavola di sintesi

Misure per i genitori dipendenti privati

Genitori con figli fino a 12 anni	Spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.
Genitori con figli minori di 16 anni ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Hanno il diritto di assentarsi dal lavoro. • Non è prevista indennità né copertura figurativa. • È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Genitori con figli con handicap grave (senza limiti di età)	Spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa.

**VOUCHER
BABY-SITTING**

Alternativo
al congedo
parentale

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoratori dipendenti privati e pubblici. • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata. • Lavoratori autonomi (iscritti e non all'Inps).
Misura	Limite massimo complessivo di € 1.200 (in precedenza € 600).
Il bonus spetta ai genitori con figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5.03.2020 , anche in caso di adozioni e affido preadottivo ovvero con figli maggiori di 12 anni in presenza di figli con handicap grave.	
Il bonus è erogato mediante il libretto famiglia.	
Sulla base delle domande pervenute in ordine cronologico, l'Inps attiva il monitoraggio e comunica l'accoglimento dell'istanza fino all'esaurimento dei fondi complessivamente stanziati e destinati alla misura agevolativa.	

**PERMESSI
EX L. 104/1992**

Beneficiari	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
Misura	In aggiunta ai 3 giorni mensili sono fruibili altri 12 giorni complessivi per i mesi di maggio e giugno , oltre ai 12 già previsti per marzo e aprile.

Nota¹

A condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa ovvero altro genitore non lavoratore.

Bonus vacanze (segue)

Il Decreto Rilancio ha istituito una nuova agevolazione, per l'anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Il bonus è fruibile nella misura dell'80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

BENEFICIO	Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di € 500,00, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.	
DESTINATARI	<ul style="list-style-type: none">• Nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a € 40.000,00.• Per i nuclei familiari composti da 2 persone l'importo del credito è di € 300,00.• Per quelli composti da 1 sola persona è € 150,00.	
MODALITÀ DI FRUIZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Il bonus si utilizza:<ul style="list-style-type: none">- per l'80%, nel periodo tra il 1.07 e il 31.12.2020, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto per il servizio turistico;- per il 20%, in forma di detrazione di imposta da usufruire nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata nell'anno 2021 dal componente del nucleo familiare a cui viene intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale relativi al servizio turistico.	
CONDIZIONI DI UTILIZZO	<ul style="list-style-type: none">• Può essere utilizzato da un solo componente.• Può essere speso in un'unica soluzione e nei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed&breakfast.• Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato da fattura o documento commerciale o scontrino/ricevuta fiscale, con indicazione del codice fiscale del fruitore dello sconto.• Il pagamento deve essere effettuato senza l'intervento o l'intermediazione di piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie viaggi e tour operator.	
CITTADINO	Modalità	<ul style="list-style-type: none">• Uno dei componenti del nucleo familiare, anche prima del 1.07.2020, deve:<ul style="list-style-type: none">- presentare all'Inps, anche per il tramite dei Caf, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), per ottenere il rilascio dell'attestazione ISEE;- dotarsi di una identità digitale SPID o CIE (Carta di Identità Elettronica);- scaricare l'applicazione per smartphone IO - l'app dei servizi pubblici, gestita da PagoPA SpA ed effettuare il primo accesso.
	Richiesta	<ul style="list-style-type: none">• A partire dal 1.07.2020, uno dei componenti del nucleo richiede il bonus vacanze mediante l'app IO.• L'app IO verifica i requisiti e in caso di esito positivo:<ul style="list-style-type: none">- conferma l'importo massimo spettante, distinto tra sconto e detrazione;- fornisce l'elenco dei componenti del nucleo familiare;- visualizza il codice univoco e il QR-code, da comunicare all'operatore turistico al momento del pagamento.
	Utilizzo	<ul style="list-style-type: none">• Al momento del pagamento del servizio turistico presso la struttura, uno dei componenti del nucleo familiare - anche diverso dal richiedente - fornisce all'operatore turistico il codice univoco o il QR-code ottenuto mediante l'app IO.• L'operatore turistico ne verifica la validità sul sito web dell'Agenzia e, in caso positivo, conferma e applica lo sconto.• Se il corrispettivo dovuto è inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è utilizzabile.
ESERCENTE (segue)	Effettuazione dello sconto	<ul style="list-style-type: none">• Al momento del pagamento del servizio presso la struttura ricettiva, l'esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all'area riservata del sito web dell'Agenzia, inserendo il codice univoco o il QR-code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l'importo del corrispettivo.• Il sistema conferma la validità del bonus e l'importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l'operatore conferma a sistema lo sconto praticato.

ESERCENTE

**Recupero
dello sconto**

- Gli sconti praticati sono recuperati sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all'applicazione dello sconto.
- L'esercente può cedere il credito d'imposta - in tutto o in parte - a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
- La cessione deve essere comunicata all'Agenzia mediante apposita procedura web nell'area riservata.

Principali adempimenti mese di luglio 2020 (segue)

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti entro il 30.06.2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità, nonché dalle dichiarazioni Irap, ove non sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 34/2020, effettuano i predetti versamenti entro il 20.07.2020 senza maggiorazione, ovvero dal 21.07 al 20.08.2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Le disposizioni si applicano anche ai soggetti che adottano il regime dei minimi, il regime forfetario e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i requisiti indicati.

Scad. 2020	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 luglio	Imposte dirette	<p>Redditi 2020 - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno versato la 1^a rata entro il 30.06.2020 e che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2^a rata, con gli interessi.</p> <p>Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p> <p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (art. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).</p>
	Iva	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2020, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2020.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2019 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi (salvo applicazione proroga "Coronavirus").</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>
	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p> <p>Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Versamento della 1^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2020.</p>
	Ragionieri commercialisti	<p>Contributi - Termine di versamento della 4^a rata dei contributi minimi e di maternità per il 2020.</p>

Principali adempimenti mese di luglio 2020 (segue)

<i>Lunedì 20 luglio</i>	Iva	Operatori commerciali extracomunitari - Gli operatori commerciali extracomunitari identificati in Italia ai fini Iva, che effettuano prestazioni di servizi tramite mezzi elettronici, devono trasmettere in via telematica, mediante il portale Moss, la dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e, contestualmente, effettuare il versamento dell'Iva dovuta. L'obbligo sussiste anche in caso di mancanza di operazioni.
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 1° trimestre 2020, se di importo inferiore a € 250, ovvero al 2° trimestre 2020. La scadenza è posticipata al 20.10 qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse dal 1.01 al 30.06.2020 sia inferiore a € 250 (D.L. 23/2020).
	Imposte dirette	Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per soggetti ISA con proroga (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 31.05.2020). Irap 2020 - Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'Irap per soggetti ISA con proroga, risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Il D.L. Rilancio (34/2020) all'art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 nè della prima rata acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019. La novità non si applica per le banche, gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.
<i>Giovedì 23 luglio</i>	Imposte dirette	Mod. 730 - I CAF e i professionisti abilitati consegnano al contribuente copia della dichiarazione e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21.06 al 15.07.
<i>Sabato 25 luglio</i>	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
<i>Martedì 28 luglio</i>	Bilancio	Deposito - Termine per il deposito del bilancio e degli allegati nel Registro delle Imprese per i soggetti che hanno effettuato l'assemblea di approvazione entro il 28.06.2020.
<i>Giovedì 30 luglio (segue)</i>	Imposte dirette	Redditi 2020 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2019 e/o del 1° acconto 2020 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro il 31.05.2020) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione. Irap 2020 - Termine di versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con la maggiorazione. Il D.L. Rilancio (34/2020) all'art. 24 ha previsto che non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 nè della prima rata acconto 2020 per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta 2019. La novità non si applica per le banche, gli altri intermediari finanziari, nonché per le imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici. Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2019 e di 1° acconto 2020, con la maggiorazione. Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata con la maggiorazione. Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2019 da parte dei sostituti d'imposta che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92. Dichiarazione precompilata - Termine per il versamento, con la maggiorazione, di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d'imposta o con modello Redditi. Redditi 2020 - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti.

Principali adempimenti mese di luglio 2020 (segue)

Giovedì
30 luglio

Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata del saldo e dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione.
Isa	Versamento - Termine di versamento dell'Iva, con la maggiorazione, sui maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi.
Immobili all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la maggiorazione (art. 19, cc. 13-17 D.L. 201/2011).
Attività finanziarie all'estero	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2019 e 1° acconto 2020, con la maggiorazione (art. 19, cc. 18-22 D.L. 201/2011).
Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), con la maggiorazione.
Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni, con la maggiorazione (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).
Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali (art. 1, c. 49 L. 244/2007).
Rivalutazione beni d'impresa	Versamento - Termine di versamento della 1 ^a o unica rata delle imposte sostitutive per le imprese che hanno effettuato la rivalutazione dei beni d'impresa ex L. 160/2019 nel bilancio 2019, con la maggiorazione.
Iva	Versamento - Versamento Iva anno 2019 per i soggetti che presentano la dichiarazione Redditi 2020, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2020, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
Diritto annuale CCIAA	Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.
Inps	Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione di interessi, del saldo 2019 e acconto 2020 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2019 e del 1° acconto per il 2020, con la maggiorazione.
Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Venerdì
31 luglio
(segue)

Imposte dirette	Redditi 2020 - I soggetti che hanno approvato il bilancio o rendiconto entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta devono effettuare il versamento del saldo 2019 e del 1° acconto 2020 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.
	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
	Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
	Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Iva	Vendite tramite piattaforme digitali - Termine di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza del 2° trimestre 2020 (art. 13 D.L. 34/2019). Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2020, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Esterometro - Termine di presentazione telematica della comunicazione contenente i dati delle operazioni transfrontaliere rese o ricevute, riferite al 2° trimestre 2020.

Principali adempimenti mese di luglio 2020

Venerdì
31 luglio

Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Reddito di emergenza	Domanda - Il D.L. 16.06.2020, n. 52 proroga al 31.07.2020 il termine per la presentazione delle domande per il Reddito di emergenza.
Ragionieri commercialisti	Previdenza - Termine di invio del modello A/19 del 2020 (redditi e volume d'affari prodotto nel 2019).
Agenti	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Agcm (Antitrust)	Contributo - Termine di versamento del contributo 2020 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000.

Nota¹

Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].